



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 21 (Protocollo)

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato per il presente Protocollo:

- a) preparazione e assistenza in relazione alle sessioni della riunione delle Parti;
- b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
- c) comunicazione delle attività del segretariato alla riunione delle Parti;
- d) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti sulla base delle risorse disponibili.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it